

Causa C-212/04

Konstantinos Adeneler e altri contro Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Monomeles Protodikeio Thessalonikis)

«Direttiva 1999/70/CE — Clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Nozioni di "contratti successivi" e di "ragioni obiettive" che giustificano il rinnovo di tali contratti — Misure di prevenzione degli abusi — Sanzioni — Portata dell'obbligo di interpretazione conforme»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 27 ottobre 2005 . . . I - 6062
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 luglio 2006 I - 6091

Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti*
(Art. 234 CE)

2. *Politica sociale — Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70*
[Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1, lett. a)]
3. *Politica sociale — Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70*
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5)
4. *Politica sociale — Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70*
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1)
5. *Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE)*

1. Il procedimento previsto dall'art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario di cui essi necessitano per dirimere le controversie che sono chiamati a dirimere. Nell'ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti da cui essa ha origine e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, è, alla luce delle particolari circostanze della causa, colui che meglio può valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, ai fini della propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che queste ultime vertono sull'interpretazione del

diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

Tuttavia, la Corte considera che per verificare la propria competenza le spetta esaminare le condizioni in cui è stata adita dal giudice nazionale. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione

della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.

(v. punti 40-42)

2. La clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, disposizione relativa alle ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta all'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall'esistenza di elementi concreti relativi in particolare all'attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.

Infatti, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale e

astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro. Quindi, il fatto di ammettere che una disposizione nazionale possa, di diritto e senza ulteriore precisazione, giustificare contratti di lavoro a tempo determinato successivi equivarrebbe a ignorare la finalità dell'accordo quadro, che consiste nel proteggere i lavoratori dall'instabilità dell'impiego, e a svuotare di contenuto il principio secondo il quale contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro. Più in particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una disposizione legislativa o regolamentare di carattere generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e necessario a tale effetto.

(v. punti 71-75, dispositivo 1)

3. La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, disposizione rela-

tiva alle misure volte a prevenire l'utilizzazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che stabilisce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola.

sti ultimi, ma anche quello di permettere l'utilizzazione abusiva di siffatti rapporti da parte dei datori di lavoro.

(v. punti 84-86, 89, dispositivo 2)

Infatti, una tale disposizione nazionale dev'essere considerata tale da compromettere l'obiettivo, la finalità nonché l'effettività dell'accordo quadro, per il fatto che una definizione così rigida e restrittiva del carattere successivo di diversi contratti di lavoro che si susseguono consentirebbe di assumere lavoratori in modo precario per anni, poiché, nella pratica, il lavoratore non avrebbe nella maggior parte dei casi altra scelta che quella di accettare interruzioni dell'ordine di 20 giorni lavorativi nel contesto di una serie di contratti con il suo datore di lavoro. Inoltre, una normativa nazionale del genere rischia di avere non solo l'effetto di escludere di fatto un gran numero di rapporti di lavoro a tempo determinato dal beneficio della tutela dei lavoratori perseguito dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, svuotando di gran parte del suo significato l'obiettivo perseguito da que-

4. L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che, qualora l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda nel settore considerato altra misura effettiva per evitare e, se del caso, sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, il detto accordo quadro osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi.

(v. punto 105, dispositivo 3)

5. Nell'ipotesi di tardiva attuazione di una direttiva nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e in mancanza di efficacia diretta delle disposizioni rilevanti di quest'ultima, i giudici nazionali devono nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che è maggiormente conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva.

misure nazionali di attuazione entrano effettivamente in vigore nello Stato membro interessato non costituisce il riferimento pertinente. Infatti, una siffatta soluzione comprometterebbe gravemente la piena efficacia del diritto comunitario nonché l'applicazione uniforme di tale diritto, in particolare attraverso le direttive. Peraltro, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall'interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva.

Ne consegue necessariamente che, in un'ipotesi siffatta, la data alla quale le

(v. punti 115-116, 123-124, dispositivo 4)